

Sentenza: 12 luglio 2013, n. 189

Materia: caccia; protezione della fauna selvatica; tutela dell'ecosistema

Limiti violati (dedotti dal ricorrente): art. 117, II comma, lett. s), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto:

art. 3, comma 1, L. R. Liguria 6 agosto 2012, n. 27.

Esito:

non fondatezza della questione sollevata

Estensore nota: Enrico Righi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di legittimità costituzionale sulla norma in epigrafe per sospetta violazione dell'art. 117, II comma, lett. s), Cost..

La disposizione in esame prevede che, nei casi in cui sopravvengano provvedimenti di sospensione dell'efficacia del calendario venatorio, segnatamente per accoglimento di un'istanza cautelare da parte del giudice amministrativo, la Giunta regionale sia autorizzata ad approvare un nuovo provvedimento, sentita la competente commissione consiliare.

È noto il percorso giurisprudenziale seguito dalla Corte che ha portato le regioni a dover approvare il calendario venatorio con lo strumento dell'atto amministrativo, anziché con lo strumento della legge regionale.

Nel caso della Liguria, il relativo potere, pur nel rispetto della natura di atto secondario del provvedimento, è stato attribuito al Consiglio regionale.

La norma introduce dunque una deroga alla titolarità della competenza, per altro non contestata.

Secondo la difesa erariale, il fatto che sia prevista una siffatta procedura per così dire urgente comporterebbe l'elusione dell'onere (previsto dalla normativa statale) di richiedere il prescritto parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

A parere della Corte una interpretazione della norma come quella prospettata non è autorizzata dal dato letterale: al contrario, la collocazione della norma impugnata nella sistematica della legge regionale della Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (la vigente legge regionale sulla caccia) convince del fatto che nulla è innovato relativamente alla procedura di approvazione del calendario venatorio, a parte la competenza, come già ricordato. Fra le parti non novate quindi anche la necessità di richiedere il parere all'Ispra, che resta immutata.

Naturalmente, aggiunge la Corte, per un'evidente e necessitata applicazione del principio di economia degli atti, non sarà necessario un nuovo parere per gli aspetti già investiti dal parere sul primitivo atto, non incisi dal provvedimento giurisdizionale e non interessati dal nuovo atto.

Conclusivamente la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.